ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DEL 26 MAGGIO 1982 [1]

William Copine contro Commissione delle Comunità europee

Causa 142/82 R

Massime

Procedimento sommario — Provvedimenti provvisori — Sospensione dei lavori della commissione giudicatrice di un concorso per la costituzione di un elenco di riserva — Presupposti

(Trattato CEE, art. 186; Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

Nel procedimento 142/82 R,

WILLIAM COPINE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis, Lussemburgo,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Handrik Van Lier, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob , del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

In fatto

I — Gli antefatti

Il sig. William Copine, dipendente della Commissione delle Comunità europee, inquadrato al grado B 4, il 6 maggio 1982 proponeva un ricorso mirante a far annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/1/325 — opzione amministrazione generale — di escluderlo dal concorso, bandito dalla Commissione delle Comunità europee per costituire una riserva di amministratori dei gradi 7 e 6 della categoria A (vedi bando di concorso nella GU C 270 del 22. 10. 1981)

Il punto III B 2 b) del bando di concorso indicava tra le condizioni particolari di ammissione i requisiti che seguono:

«Possedere un'esperienza complementare, della durata di due anni, acquisita successivamente al conseguimento del diploma di laurea; a titolo di esperienza complementare sono presi in considerazione:

— le attività professionali in relazione con l'opzione di cui al punto "I. Natura delle funzioni";

— gli studi complementari comprovati dal conseguimento di un diploma universitario in relazione all'opzione scelta;

— i tirocini di specializzazione o di perfezionamento in relazione all'opzione scelta».

Poichè la commissione giudicatrice ha giudicato l'esperienza del ricorrente non conforme ai requisiti del bando di concorso, il Copine obietta che questa decisione è insufficientemente motivata e costituisce per di più un abuso di potere nonchè una violazione del legittimo affidamento.

Lo stesso giorno in cui ha proposto il ricorso summenzionato il Copine ha del pari proposto domanda di provvedimenti urgenti onde far disporre — in forza degli artt. 83 e seguenti del regolamento di procedura della Corte — la sospensione delle operazioni della commissione giudicatrice, per quel che riguarda il concorso COM/1/325, amministrazione generale, fino a che la Corte non si sia pronunciata nel merito del ricorso principale.

Con memoria 17 maggio 1982, la Commissione, resistente, ha chiesto la reiezione della domanda di provvedimenti urgenti, invocando l'assenza del «fumus boni juris» del ricorso, l'insussistenza del danno irreparabile assertivamente recato al ricorrente dall'esclusione dal concorso e la prevalenza dell'interesse del buon funzionamento del servizio rispetto all'interesse personale del ricorrente. Sotto quest'ultimo aspetto, la Commissione ha rilevato che la sospensione dell'attività della commissione giudicatrice provocherebbe gravi inconvenienti per i 439 candidati ammessi alle prove d'esame e nuocerebbe pure agli interessi del servizio, in quanto ritarderebbe di circa un anno la copertura di circa 80 posti di categoria A.

In diritto

1 A norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione e la decisione con cui si adottano provvedimenti provvisori sono subordinate all'esistenza di motivi d'urgenza e di argomenti che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento.

2 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, provvedimenti di questo tipo possono venir adottati dal giudice dell'urgenza se la loro emanazione è giustificata, prima facie, in fatto e in diritto, e se sono urgenti in quanto necessari per evitare all'interessato un danno grave ed irreparabile.

3 Si deve accertare se questi presupposti sussistono nella fattispecie.

4 Quanto al «fumus boni juris», non si può ritenere che il ricorso soddisfi questo requisito. Dal fascicolo emerge infatti che:

a) tra il dicembre 1978 (data in cui il Copine ha conseguito la laurea in scienze commerciali e consolari) e il 30 settembre 1980, il ricorrente ha svolto, nell'ambito della sezione tecnico-amministrativa del servizio specializzato «Servizi amministrativi e tecnici», le seguenti mansioni:

«Controllo amministrativo e finanziario dell'esecuzione dei contratti di stampa stipulati con imprese terze per l'edizione di pubblicazioni provenienti da tutte le istituzioni.

Attività particolari:

— studio dell'andamento dell'indice del costo della vita relativamente:

— agli stipendi nazionali

— ai prodotti (carta)

— aggiornamento dei prezzi dei contratti

— redazione di relazioni alla CCAC

— impegno di spese»;

b) tra il 30 settembre 1980 e il 30 novembre 1981 (data limite per la presentazione delle candidature al concorso COM/A/325), al richiedente è stato dato incarico di svolgere, nell'ambito della sezione «Nuovi sviluppi» del servizio specializzato «Servizi amministrativi e tecnici», «determinati studi per l'installazione di sistemi computerizzati di produzione delle pubblicazioni».

A prima vista, pur ammettendo che le mansioni di cui alla lettera a) rientrino nella nozione di «mansioni di concetto, di studio o di controllo» esercitando le quali si sarebbe dovuta acquistare, come specificato nel bando, l'esperienza complementare dei candidati, resta il fatto che nella fattispecie il loro esercizio si è limitato a quattordici mesi, mentre si richiedeva un'esperienza complementare di due anni.

5 Quanto all'urgenza del provvedimento richiesto, si deve considerare, in primo luogo, che gli inconvenienti per il buon andamento dei servizi della Commissione, che potrebbero derivare dalla sospensione di un concorso cui partecipano attualmente 439 candidati e mirante a costituire una riserva di amministratori che consenta di coprire circa 80 posti, sono molto più gravi che le conseguenze che potrebbe avere per il richiedente la mancata sospensione del concorso stessa e, in secondo luogo, che il richiedente non rischia affatto di subire un danno grave e irreparabile. Il concorso COM/1/325 è infatti stato bandito per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori, la cui validità scade il 31 dicembre 1983 e potrà venir prorogata. In caso di accoglimento del ricorso il richiedente, previo riesame della sua candidatura, potrebbe essere ammesso agli esami e, qualora li superasse, venir incluso nell'elenco di riserva prima della scadenza di detto termine, cosicchè i suoi diritti resterebbero salvi.

6 Date le considerazioni che precedono, si deve concludere che i presupposti del provvedimento richiesto non sussistono e che, quindi, l'istanza va disattesa.

Sulle spese

7 Allo stato degli atti, è opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

1° L'istanza è respinta.

2° Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 26 maggio 1982.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente della Prima Sezione
G. Bosco